

Assicurazione della Responsabilità Civile dei Membri degli Organi Collegiali Federazioni Sportive Nazionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile
Product: Responsabilità Civile Federazioni
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1.0
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 08/06/2024
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.
Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?



Garanzia per la federazione sportiva nazionale

Gli Assicuratori pagheranno per conto della Federazione le Perdite che traggano origine da sinistri avanzati contro le Persone Assicurate per la prima volta e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, (quest'ultimo se applicabile) causate da un Atto Illecito dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest'ultima se applicabile), allorquando alla Federazione sia richiesto o consentito di tenere indenni le Persone Assicurate.

Consultare le condizioni di assicurazione per l'elenco completo e dettagliato

Quali personalizzazioni sono attive?

Costi per indagini ed esami, Retroattività, Spese per cauzioni civili e penali, Controversie in materia di lavoro subordinato (copertura delle persone fisiche), Spese di Pubblicità, Costi per indagini ed esami, Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza, Spese per cauzioni civili e penali, Costi di emergenza, Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Spese di Difesa in Sede Cautelare o d'Urgenza - Copertura per la società – Maggior termine per la notifica di Reclami – Costi e Spese per Inquinamento - Costi di Estradizione

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Il presente Contratto non copre i Danni relativi ai Sinistri:

- * Dovuti a danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiara e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- * Richieste di risarcimento danni avanzati da terzi, quando presuppongano una inadempienza nella esecuzione dei servizi professionali assunti dietro compenso; tuttavia, questa esclusione non si applicherà a quei Reclami che traggano origine dalla mancata supervisione delle prestazioni professionali svolte da coloro sui quali le Persone Assicurate abbiano obbligo di vigilare;

Consultare le condizioni di assicurazione per l'elenco completo e dettagliato

**Ci sono limiti di copertura?**

Copertura a "secondo rischio ": qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto dall'art. 25 ultimo comma delle Condizioni di Assicurazione.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Cosa fare in caso di sinistro?**

Il Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli Assicurati degli obblighi ad essi derivanti in caso di sinistro. In tal caso la Federazione e gli Assicurati:

- a) devono presentare denuncia agli Assicuratori oppure al Broker nel più breve tempo possibile;
- b) devono entro 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, predisporre e tenere a disposizione dell'Assicuratore o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento;
- c) devono tenere a disposizione dell'Assicuratore tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza;
- d) non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto degli Assicuratori.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione del Contratto.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporaneamente delimitata in questo Contratto, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato

	all'Indennizzo.
	Assistenza diretta / in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Oltre a quanto riportato nel DIP Responsabilità Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Obblighi dell'impresa	Determinata la Perdita, verificata l'operatività del Contratto e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le Parti.



Quando e come devo pagare?

Premio	il Premio di polizza dovuto agli Assicuratori deve essere pagato entro e non oltre 60 giorni dalla data di effetto della copertura. Il pagamento può essere effettuato all'Impresa di Assicurazione ovvero al Broker tramite bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposta
Rimborso	Solo nel caso di comprovata diminuzione del rischio, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a ridurre il premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione da parte del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Un (1) anno dalla data di effetto indicata nella scheda di polizza. Qualora l'assicurazione fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sessanta (60) gg prima della scadenza annuale.
Sospensione	Solo previa negoziazione per iscritto con l'Impresa di Assicurazione per il tramite dell'Intermediario



Come posso disdire la polizza? È senza tacito rinnovo

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r all'intermediario previsto in polizza.
Risoluzione	La polizza si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto di determinati adempimenti di cui al paragrafo precedente. La mancata ricezione del premio totale da parte degli Assicuratori entro il termine summenzionato, renderà nulla la polizza sin dall'inizio.



A chi è rivolto questo prodotto?

A dirigenti ed esecutivi delle Federazioni sportive



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30.00%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 0642021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AEREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.